



Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAI)

Modifica del 8 dicembre 2023

*Il Dipartimento federale dell'interno
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ sugli integratori alimentari è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, 4 lett. b e 7 lett. f

¹ La denominazione specifica per gli integratori alimentari è «integratore alimentare».

⁴ Nel caso si faccia riferimento a una vitamina, a un sale minerale o a un'altra sostanza, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:

- b. per le altre sostanze: almeno il 15 per cento della quantità massima secondo l'allegato 1; questa percentuale può essere eccezionalmente inferiore se si può dimostrare, sulla base di dati e informazioni scientifici generalmente riconosciuti, che la sostanza è presente in una quantità tale da produrre un effetto nutritivo o fisiologico.

⁷ Oltre alle indicazioni specificate nell'articolo 3 capoverso 1 lettere a–i, k, m e o–q OID, occorre indicare:

- f. i nomi delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una menzione relativa alla natura di tali vitamine, sali minerali o altre sostanze.

Art. 6c Disposizione transitoria della modifica del 8 dicembre 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

¹ RS 817.022.14

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

Allegato 1
(art. 2 cpv. 3 lett. a e b nonché 5, 3 cpv. 4 lett. b e 7 lett. e)

Vitamine, sali minerali e altre sostanze nelle quantità massime ammesse per gli adulti

Parte A: vitamine e sali minerali ammessi n. 1 Vitamine

Sostituire la voce «Niacina» secondo la tabella seguente:

Vitamine e sali minerali	Quantità massime ammesse per adulti per dose giornaliera raccomandata	Avvertenze (<i>corsivo</i>), condizioni d'uso
...		
Niacina	600 mg; di cui 10 mg al massimo come acido nicotinico ed esanicotinato di inosi- tolo (come somma)	
...		

Parte B: altre sostanze con restrizioni d'uso n. 1 e 2

N. 1 Aminoacidi

Sostituire le voci «L-isoleucina», «L-leucina» e «L-valina» secondo la tabella seguente:

Altre sostanze	Quantità massime ammesse per adulti per dose giornaliera raccomandata	Avvertenze (<i>corsivo</i>), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d'uso
1 Aminoacidi		
...		
L-isoleucina	2200 mg	
L-leucina	4000 mg	
...		
L-valina	2000 mg	

*N. 2 Altre sostanze senza aminoacidi**Sostituire la voce «Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG)» secondo la tabella seguente:*

<i>Altre sostanze</i>	<i>Quantità massime ammesse per adulti per dose giornaliera raccomandata</i>	<i>Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d'uso</i>
<i>2 Altre sostanze senza aminoacidi</i>		
<i>...</i>		
<i>Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG)</i>	<i>300 mg (calcolati come EGCG)</i>	<i>Non assumere se nello stesso giorno si consumano altri prodotti contenenti tè verde. Non può essere assunto dalle donne in gravidanza e in allattamento e dai minori di 18 anni. Non assumere a stomaco vuoto.</i>
<i>...</i>		

Allegato 2
(art. 2 cpv. 6 nonché 5 cpv. 1 e 2)

Composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze

N. 1 Vitamine

Inserire sotto la voce «Niacina» dopo «Esanicotinato di inositolo o esaniacinato di inositolo»:

Nicotinamide riboside cloruro

N. 2 Sali minerali

Inserire sotto la voce «Magnesio» dopo «Cloruro di magnesio»:

Citrato-malato di magnesio